



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE  
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020,  
del servizio di analisi e mappatura del Servizio Sanitario Nazionale  
**CIG: 92139464C6 - CUP: J89H10003410001**

**DOCUMENTO CONTRATTUALE**

La presente copia, firmata digitalmente,  
costituisce integrale accettazione delle  
condizioni contenute nel documento  
medesimo.

## PREMESSO

- Che la rapida evoluzione demografica, economica, sociale e tecnologica rende essenziale per la Direzione della Programmazione del Ministero della Salute l'acquisizione di conoscenze utili a supportare la definizione delle politiche di programmazione sanitaria e a incidere sulla risposta di assistenza sanitaria anche nel caso di situazioni di emergenza nazionale e di imponenti e improvvisi fenomeni migratori interessanti il territorio nazionale;
  - Che l'Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute – al fine di disporre di uno strumento dinamico in grado di aggregare e rappresentare specifiche analisi relative all'offerta ospedaliera nei diversi ambiti territoriali, attraverso criteri di aggregazione e indicatori sanitari finalizzati alla rappresentazione di nuove filiere informative, anche ai fini della pianificazione e del monitoraggio della risposta sanitaria per la gestione di eventuali, imponenti ed improvvisi fenomeni migratori verso il territorio nazionale, connessi alla situazione di conflittualità nell'est europeo, in un contesto caratterizzato dal non definitivo superamento della pandemia da COVID-19 in atto – ha manifestato l'esigenza di acquisire un servizio di analisi ed elaborazione dati. La rappresentazione di specifiche analisi, anche benchmarking, è volta ad analizzare e confrontare l'attività di ricovero ospedaliero permettendo di posizionare gli erogatori anche rispetto agli ambiti territoriali di afferenza mediante:
    - rappresentazione dei dati di offerta e di produzione ospedaliera con specifici indicatori anche rispetto al bacino di utenza;
    - confronto su Diagnosi, Procedure, ecc.;
    - percorsi di analisi personalizzati.
- La fornitura dei suddetti set di dati sarà elaborata a partire da data base aggregati, con dati anonimizzati secondo le procedure in uso presso il Ministero della Salute e nell'integrale rispetto della vigente normativa in tema di privacy;
- Che il servizio dovrà comprendere la messa a disposizione di uno strumento, possibilmente web based, che renda più agevole la consultazione dei dati elaborati e aggregati con visualizzazioni personalizzate in relazione alle specifiche esigenze dell'utente. Lo strumento web based di consultazione (che dovrà formare oggetto di licenza d'uso a tempo indeterminato) deve rispettare i seguenti requisiti generali:
    - Strumenti open-source che non prevedano software proprietari, licenze d'uso e pagamento per l'accesso ai servizi.
    - Scalabilità dello strumento open-source per la fornitura di nuovi servizi;
    - Progettazione e sviluppo di architetture di database digitali che possano:
      - ospitare tutte le filiere dei dati aggregati che di volta saranno definiti e resi disponibili, a partire da studi e da analisi di settore e da specifici indicatori sanitari;
      - offrire un accesso rapido ai dati e conseguentemente una loro aggregazione e scomposizione dinamica e veloce che possa garantire la fornitura di servizi in tempo reale;
    - Predisposizione sullo strumento open-source di sistemi di organizzazione, aggregazione e visualizzazione dei suddetti set di dati aggregati che possano:
      - geo-referenziare i dati;
      - rappresentare i dati su grafici e tabelle interattivi;
      - aggregare i dati secondo specifici filtri e indicatori dinamici;
      - esportare i dati in file excel;
    - Progettazione di un'interfaccia utente che realizzi un'interazione e una facilità di accesso e utilizzo a tutti i servizi dello strumento open-source e che possa garantire un'esperienza utente semplice, usabile e veloce;
  - Che il Prestatore vanta diritti proprietari sulla piattaforma web base DATI SALUTE, ritenuta idonea e funzionale a soddisfare le citate esigenze, previa personalizzazione e caricamento dei dati relativi alle annualità 2020 e 2021.

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO, DURATA E PROROGHE.**

1. Il Prestatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del MINISTERO, previa customizzazione da effettuarsi secondo le specifiche tecniche richieste dal MINISTERO stesso, la piattaforma web based “DATISALUTE”, concedendo la licenza d’uso perpetua e garantendone il relativo accesso mediante rilascio di coppia di credenziali (username e password) al Direttore dell’Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.
2. Il Prestatore si obbliga, altresì, previa relativa lavorazione secondo le specifiche tecniche previste nella Proposta Tecnica presentata dal prestatore e concordate con il MINISTERO, a popolare la predetta piattaforma con i dati relativi alla produzione ospedaliera per le annualità 2020 e 2021, che verranno forniti dal MINISTERO.
3. Il Prestatore si obbliga, infine, ad assicurare la manutenzione evolutiva della citata piattaforma per il periodo di un biennio, decorrente dalla data di perfezionamento del Contratto. Per l’adempimento di tale obbligazione, il Prestatore si impegna a mettere a disposizione del MINISTERO, un team di sviluppo composto da uno specialista database (con il tetto di 4 giornate-uomo al mese), uno specialista back-end (con il tetto di 3 giornate-uomo al mese) ed uno specialista front-end (con il tetto di 3 giornate-uomo al mese). Il Prestatore dichiara di essere consapevole che eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stimate non verranno remunerate, salvo il perfezionamento in forma scritta di un accordo integrativo o aggiuntivo rispetto al Contratto.
4. Il Contratto avrà durata massima complessiva di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.
5. Il MINISTERO si riserva la facoltà, in accordo con la Società, di prorogare il termine di scadenza del contratto ai fini della completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo, senza oneri aggiuntivi.
6. La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali procedure in corso necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## **ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO**

1. L’ammontare complessivo presunto a base d’asta per il servizio di cui trattasi è di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) I.V.A. esclusa così composto:
  - a) importo massimo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) IVA esclusa per la customizzazione della piattaforma DATISALUTE in funzione delle esigenze rappresentate, importo comprensivo della licenza d’uso a tempo indeterminato della piattaforma stessa; la relativa attività dovrà essere in ogni caso esaurita entro 60 giorni dall’avvio dell’esecuzione del Contratto;
  - b) importo massimo pari a € 60.000,00 (euro sessantamila/00) IVA esclusa, per la manutenzione evolutiva per tutto il periodo di durata del Contratto;
  - c) importo massimo pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa, per la lavorazione ed il caricamento dei dati idonei a popolare la piattaforma DATI SALUTE per le annualità 2020 e 2021.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere ovvero diminuire il servizio entro i limiti del quinto del prezzo netto di aggiudicazione.

## **ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell’esecuzione del Contratto e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, il MINISTERO si riserva la facoltà di verificare periodicamente l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. All’atto della stipula del Contratto, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile del Contratto che sarà il referente nei confronti del MINISTERO; il responsabile del Contratto per il Prestatore avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore medesimo.

4. Alla data di stipula del Contratto il Prestatore dovrà quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax (se disponibile) e l'indirizzo e-mail, anche pec se disponibile, del responsabile del Contratto.

#### **ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE**

1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per il MINISTERO, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi stabiliti, si impegna, oltre a quanto previsto dalla documentazione di gara, nonché in altre parti del Contratto a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
- b) comunicare tempestivamente al MINISTERO le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione precontrattuale, se presente. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni attività del Contratto.

3. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l'intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto.

4. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni.

5. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, il MINISTERO, previa comunicazione allo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:

- a) recedere in tutto o in parte dal Contratto, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest'ultimo);
- b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
- c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.

6. Il Prestatore:

- a) dovrà cooperare con il MINISTERO in tutte le questioni attinenti all'esecuzione del Contratto;
- b) dovrà, previa autorizzazione scritta da parte del MINISTERO nominare o, su richiesta scritta del MINISTERO stesso, nominare:
  - il responsabile del Contratto, come previsto dall'articolo 3.3 del Contratto;
  - le risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore, le quali dovranno essere in possesso di competenze adeguate per far fronte ai servizi da erogare in esecuzione del Contratto;
- c) dovrà assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente per l'intera durata del presente progetto;
- d) dovrà informare tempestivamente il MINISTERO di eventuali assenze del responsabile del Contratto e/o delle risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore. Qualora il MINISTERO lo richiedesse, dovrà fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
- e) non dovrà apportare modifiche alle nomine relative a responsabili del Contratto e risorse professionali, senza previa autorizzazione scritta da parte del MINISTERO, purché tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
- f) dovrà garantire che le risorse professionali fornite agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza in corso di esecuzione.

7. il Prestatore si impegna, altresì, a:

- a) consentire al MINISTERO di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
- b) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dal MINISTERO;
- c) informare il MINISTERO, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere in corso di esecuzione.

8. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del MINISTERO e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell'offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MINISTERO e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

1. Il MINISTERO si impegna a:

- a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti all'esecuzione del Contratto e a nominare (e, ove lo ritenga opportuno, sostituire) il rappresentante del Committente, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.3 del Contratto;
- b) consentire l'accesso ai locali del MINISTERO, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
- c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
- d) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI EROGATI DAL PRESTATORE**

1. La verifica di conformità degli esiti di ciascuna delle fasi sarà effettuata presso le sedi del MINISTERO in contraddittorio con il Prestatore, a cura del DEC individuato fin da ora nel Direttore dell'Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.
2. La verifica di conformità di quanto realizzato avrà luogo entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni SAL.
3. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta del MINISTERO della data di avvio della verifica, comunicherà al MINISTERO, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzierà alla stessa.
4. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, il MINISTERO avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità.
5. Il Prestatore è tenuto a prestare, su semplice richiesta del MINISTERO, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità.
6. La verifica di conformità dovrà appurare la conformità dei servizi erogati rispetto alle previsioni del Contratto ed agli obiettivi indicati nelle premesse.
7. La verifica di conformità sarà documentata da relativo verbale, riportante la data nonché l'esito della stessa e dovrà essere sottoscritta dal DEC, che rilascerà apposito certificato.
8. Qualora la verifica di conformità dovesse evidenziare la non conformità o la mancata rispondenza rispetto agli obiettivi perseguiti ed indicati nelle premesse, il MINISTERO, sentito il Prestatore, provvederà ad individuare le azioni correttive da porre in essere, salvo ed imprevisto ogni ulteriore rimedio.

#### **ARTICOLO 7 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico del Prestatore.

## **ARTICOLO 8 – GARANZIE**

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società dovrà costituire la polizza definitiva stipulata nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, salva la facoltà del MINISTERO di applicare quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo 103.
2. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d'uso con i relativi diritti di tutto quanto fornito in esecuzione del Contratto e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l'intera durata del Contratto.
3. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui al Contratto in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
4. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornirà ai sensi del Contratto saranno corrette, precise ed aggiornate.
5. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi ed i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso, e che essi sono esenti da virus e backdoors, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte del MINISTERO è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

## **ARTICOLO 9 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il MINISTERO corrisponderà il corrispettivo pari al prezzo di aggiudicazione più IVA, salvo eventuale miglioramento del prezzo ai sensi dell'art. 103 comma 11 del d.lgs. 50/2016.

Per quanto concerne l'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture si applica quanto previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura dovrà essere intestata a

MINISTERO DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
VIALE GIORGIO RIBOTTA 5  
00144 ROMA  
CODICE UNIVOCO UFFICIO: NHH1YD

2. La liquidazione delle fatture resta subordinata alla positiva verifica, da parte dell'Amministrazione, della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

3. La fatturazione avverrà, in relazione allo stato di avanzamento dell'attività secondo le seguenti modalità:

a) quanto all'importo previsto per la customizzazione della piattaforma DATISALUTE in funzione delle esigenze rappresentate, importo comprensivo della licenza d'uso a tempo indeterminato della piattaforma stessa, sarà corrisposto ad esecuzione dell'attività che dovrà essere in ogni caso esaurita entro 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione del Contratto;

b) quanto all'importo previsto per la manutenzione evolutiva per tutto il periodo di durata del Contratto, sarà corrisposto in 10 (dieci) rate mensili di pari importo, oltre agli oneri di legge, delle quali la prima al termine del sesto mese dall'avvio dell'esecuzione del Contratto e le successive al termine di ogni bimestre successivo fino all'esaurimento del Contratto;

c) quanto all'importo previsto per la lavorazione ed il caricamento dei dati idonei a popolare la piattaforma DATI SALUTE per le annualità 2020 e 2021, sarà corrisposto in due (2) rate di pari importo, oltre agli oneri di legge, delle quali la prima al termine del caricamento dei dati per l'annualità 2020 e la seconda al termine del caricamento dei dati per l'annualità 2021, da completarsi comunque entro il 2022.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici identificativi di gara, CIG **92139464C6 - CUP J89H10003410001**, obbligatori ai fini della liquidazione, come previsto dall'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. 66/2014, convertito con Legge 89/2014.

5. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase verranno effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:

- a) Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal MINISTERO alla presentazione delle rispettive fatture; le fatture in argomento saranno emesse dal Prestatore soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dal DEC ai sensi del precedente art. 6;
  - b) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma sarà effettuato dal MINISTERO entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della loro ricezione;
  - c) Il MINISTERO liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest'ultimo.
6. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo concordato, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel Contratto.
7. Il corrispettivo concordato rimarrà fisso, invariato ed invariabile per tutta la durata del Contratto e si intende comprensivo di ogni onere e spesa, ivi inclusi gli oneri per far fronte a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii., attualmente considerati insussistenti.

#### **ARTICOLO 10 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie" e ss. mm. e ii.
2. Pertanto, lo stesso Prestatore deve comunicare al MINISTERO gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii., la Stazione Appaltante provvederà ad accreditare l'importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC oppure mediante raccomandata a/r al MINISTERO. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii.

#### **ARTICOLO 11 – PENALI**

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, imputabile al Prestatore, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, il MINISTERO si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta mediante PEC. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del MINISTERO, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al MINISTERO stesso nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al MINISTERO nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo MINISTERO, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente documento a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore derivanti dal Contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il MINISTERO dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
4. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dal MINISTERO, quest'ultimo potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà del MINISTERO di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. Il MINISTERO, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 22 del Contratto, in danno e colpa del Prestatore in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

#### **ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ**

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto.
2. Il Prestatore è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti e/o collaboratori, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, che il MINISTERO si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto.
3. Il Prestatore è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da persone che con esso collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne il MINISTERO, tanto nel caso di cui al presente comma, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
4. Detta responsabilità del Prestatore non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza del Prestatore stesso.

#### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. DIVIETO DI SUBAPPALTO.**

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti del MINISTERO a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
  - a) La Stazione Appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del Contratto stesso;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato al MINISTERO entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
  - d) La cessione del credito è efficace e opponibile al MINISTERO qualora quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione stessa.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il MINISTERO di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Impresa cedente.
3. È esclusa, a pena di risoluzione del Contratto, la cessione totale o parziale del Contratto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

#### **ARTICOLO 14 - DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, incluso il Regolamento UE 2016/679.
2. Le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Il MINISTERO esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Contratto.
5. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.



## **ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO UE 2016/679, TUTELA DATI PERSONALI**

1. Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto, il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dati, è tenuto a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal MINISTERO;
- d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
- e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del Regolamento UE 2016/679, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
- f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- g) trasmettere al MINISTERO, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
- h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
- i) comunicare al MINISTERO gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
- j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.

2. Nel caso in cui il Prestatore ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione del Contratto, il Prestatore deve immediatamente inoltrarli al MINISTERO.

3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al MINISTERO in essere da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sotto la vigilanza del MINISTERO, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, il MINISTERO potrà chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.

4. Il Prestatore attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dal MINISTERO per l'esecuzione del Contratto garantiscono il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla vigente normativa di derivazione comunitaria e nazionale.

5. Il Prestatore deve fornire formale riscontro al MINISTERO, entro 30 giorni dalla firma del Contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.

## **ARTICOLO 16 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema (AdS)", in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto, il Prestatore, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuto a:

- a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
- b) redigere, e aggiornare costantemente, l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
- c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del provvedimento).

2. Qualora il Prestatore individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti del MINISTERO (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata al MINISTERO, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (MINISTERO) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.

3. Il Prestatore deve fornire formale riscontro al MINISTERO, entro 30 giorni dalla firma del Contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

#### **ARTICOLO 17 – TRASPARENZA**

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto, a seguito di comunicazione del MINISTERO, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal MINISTERO.

#### **ARTICOLO 18 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il MINISTERO non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.

2. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne il MINISTERO da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione del Contratto.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

#### **ARTICOLO 19 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI**

1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del Contratto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel Contratto potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.

2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un mese dalla firma del Contratto, si impegna a fornire al MINISTERO le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del Contratto, che attengano o possano attenersi ai servizi erogati o a parte di essi.

3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, entro 30 giorni dalla relativa scoperta, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze.

4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal Prestatore, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al Prestatore.

5. Il Prestatore si impegna, nei confronti del MINISTERO, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di Verifica di cui all'articolo 6, alla fornitura in licenza d'uso gratuita perpetua dei diritti di utilizzo dello strumento web based fornito in esecuzione del Contratto.

6. Il MINISTERO si riserva la facoltà, senza limitazione alcuna, di divulgare a titolo gratuito gli output derivanti dall'attività posta in essere dal Prestatore in esecuzione del Contratto.

## **ARTICOLO 20 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI**

1. Il Prestatore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili, nonché dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente paragrafo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del MINISTERO.

2. Ai fini dell'osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d'ora a:

a) collaborare con le strutture del MINISTERO preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività dovute in forza del Contratto;

b) comunicare al MINISTERO, alla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del Contratto, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del Contratto. Su richiesta del MINISTERO, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne il MINISTERO, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti punti, il MINISTERO, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare ad altri soggetti l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Prestatore.

7. Il MINISTERO non risponderà per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d'opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né verranno corrisposti al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.

8. Il Prestatore garantisce che l'esecuzione delle attività non porterà alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti (inclusa la dotazione tecnologica) preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni eccetera che, per effetto dell'esecuzione del MINISTERO, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.

## **ARTICOLO 21 – RISERVATEZZA**

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MINISTERO, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare al MINISTERO.
6. Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Prestatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni** successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del Contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del Contratto che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

## **ARTICOLO 22 - RECESSO E RISOLUZIONE**

1. Il MINISTERO si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in tutto o in una sua parte dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore al MINISTERO, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
2. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali il MINISTERO possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il Contratto, il MINISTERO stesso si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere il Contratto, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. Il MINISTERO potrà risolvere il Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al prestatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. Al Contratto si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall'ordinamento giuridico italiano.
6. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui il MINISTERO, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti del MINISTERO medesimo, si vedesse obbligato a risolvere il Contratto, avrà il diritto di applicare le penali stabilite, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
7. È facoltà del MINISTERO procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nella fase prodromica alla scelta del contraente e nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
  - b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
  - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per

delitti previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;

e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;

f) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il MINISTERO, ai sensi dell'art. 18;

g) negli altri casi di cui al Contratto.

### **ARTICOLO 23 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto del MINISTERO o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Prestatore dovrà tenere indenne, ovvero indennizzare il MINISTERO, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:

- eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
- eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;
- danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza del MINISTERO.

3. Il Prestatore dovrà informare il MINISTERO, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare i servizi erogati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. In nessun caso il MINISTERO potrà essere ritenuto responsabile per danni, diretti o indiretti, o perdite di qualsiasi tipo, derivanti dal Contratto e dall'esecuzione dello stesso.

### **ARTICOLO 24 – MODIFICHE**

1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal Contratto il Prestatore dovrà informare immediatamente il MINISTERO per iscritto, richiedendo una modifica al Contratto, motivandola esaurientemente. Tale richiesta, corredata dalla proposta di modifica al medesimo Contratto sarà valutata dal MINISTERO che avrà la facoltà di:

a) accettare di modificare il Contratto, a condizione che tale modifica non sia discriminatoria e non comporti modifiche sostanziali all'Accordo, all'oggetto dei servizi o all'oggetto dei risultati, coerentemente con le previsioni normative applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali di volta in volta dominanti;

c) rifiutare la richiesta sulla base di quanto previsto alla precedente lett. a, e richiedere che il Progetto prosegua nel rispetto di tale Contratto;

d) notificare la volontà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 22.

2. Per apportare una qualsiasi modifica al Contratto, le Parti dovranno sottoscrivere entrambe apposito atto di modifica.

3. Il MINISTERO potrà proporre modifiche al Contratto, a condizione che tale modifica non comporti un cambiamento sostanziale al contenuto del medesimo Contratto.

### **ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE**

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

3. La legge applicabile al Contratto è la legge italiana.

### **ARTICOLO 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la dott.ssa Simona Carbone, Direttore dell' Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro

presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, è stata individuata quale responsabile unico del procedimento.

#### **ARTICOLO 27 - CLAUSOLA FINALE**

1. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del MINISTERO non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti e che il medesimo si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento Contrattuale, si fa riferimento a quanto disposto dal Bando “Servizi - Servizi per l'information & communication technology” e dei relativi allegati, alle disposizioni di legge in materia – incluse quelle di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., nonché ai regolamenti attuativi dello stesso – ed al Codice Civile.